

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, sotto soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica mediante utilizzo del sistema START, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per la fornitura di n. 5 autoveicoli commerciali 4x4 compatti a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente 08.05.2012.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da ARPAT, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura aperta di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto che si svolge in modalità telematica per l'affidamento di un accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per la fornitura di n. 5 autoveicoli commerciali 4x4 compatti a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente 08.05.2012

CIG: 707615215C

L'appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ed è aggiudicato sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata dal miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016.

I **100 punti** massimi attribuibili per ciascuna offerta saranno suddivisi in:

- a) **70 punti max all'offerta tecnica;**
- b) **30 punti max all'offerta economica.**

L'importo a base di appalto è pari a Euro 100.000,00, escluso IVA; non sono ammesse offerte in aumento, a pena di esclusione.

Costi della sicurezza da DUVRI pari a zero euro.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto.

Possono partecipare alla procedura aperta gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:

- a) che **non incorrono nelle cause di esclusione** come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto;

b) che sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016: **“iscrizione alla C.C.I.A.A.** per attività comprendente l'oggetto dell'appalto;

Gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo di concorrenti, in un consorzio ordinario di concorrenti, pena la non ammissione, devono possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente capoverso.

La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto **in misura maggioritaria** rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito.

I consorzi di cui all'art. 45 , comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, pena la non ammissione, devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 165/2006.

Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura dei beni in appalto è la prestazione principale , tutte le altre attività correlate sono prestazioni secondarie.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7

e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

ARPAT, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato da:

- bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del 17 maggio 2017;
- condizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- D.P.R. N. 62/2013
- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) **(inserito nella documentazione di gara)**;
- condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT **(inserito nella documentazione di gara) per quanto non disciplinato dal CSA**;
- schema contratto ed in particolare la dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie ex art. 1341 Codice Civile **(inseriti nella documentazione di gara)**
- offerta economica e tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- D.Lgs 50/2016;
- L.R.T. 38/2007 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- disciplina contenuta nel Codice Civile.

E' fatto divieto di partecipare all'appalto ai soggetti che si trovano nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190/2012.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – ARPAT** – accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/arpat>.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 9 "Comunicazione dell'amministrazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016"** del presente **disciplinare**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale".

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione*" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione " **richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno **entro 10 giorni** dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

PROCEDURA

In data 6 LUGLIO 2017 alle ore 10.00 presso la sede di ARPAT, Via N. Porpora n. 22 – Firenze sarà tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte.

L'Autorità di gara in seduta pubblica:

- 1) esamina **la documentazione amministrativa;**
- 2) verifica **le condizioni (requisiti) di partecipazione alla gara previste dal presente disciplinare di gara, attiva l'eventuale soccorso istruttorio**, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti.
- 3) tramite sistema telematico, effettua il **sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 del presente disciplinare, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000**, per la partecipazione alla presente procedura.

Dell'esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico.

Il Presidente della Commissione giudicatrice:

- 4) apre le offerte tecniche e verifica la regolarità formale e consistenza;
- 5) procede con l'eventuale esclusioni delle offerte tecniche irregolari;
- 6) rende disponibili ai componenti della Commissione di aggiudicazione, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini della loro valutazione.

La Commissione di aggiudicazione in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti al successivo paragrafo 3 del presente Disciplinare di gara.

L'Autorità di gara, in seduta pubblica, presente la Commissione di aggiudicazione:

- 7) comunica i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico;

Il Presidente della Commissione giudicatrice:

- 8) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse da parte della Commissione di aggiudicazione, procede a renderle disponibili alla stessa;
- 10) approva, a seguito dell'esito della valutazione, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi e formulare la classifica della gara;

L'Autorità di gara:

11) se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, chiede alla Commissione se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione al Direttore Amministrativo o se intende segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta,

10 bis) se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che attiva la verifica di congruità (con il supporto della Commissione).

11) comunica in seduta pubblica l'esito della valutazione della commissione giudicatrice e la classifica di gara e trasmette i verbali al Direttore amministrativo con la proposta di aggiudicazione della Commissione o con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa.

Le sedute pubbliche sono verbalizzate.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica può assistere, in qualità di uditore, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, **della sanzione pecuniaria pari a Euro 100,00.**

In tal caso, **l'Autorità di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Autorità di gara ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando un **termine non superiore a 10 giorni**, ma non applica alcuna sanzione e in caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica delle offerte anormalmente basse viene attivata al verificarsi della condizione prevista al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Il RUP può in ogni caso attivare la verifica dell'anomalia di ogni offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse.
- d) potrà essere esclusa l'offerta qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le

precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è **aperta**, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA,.

1. - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – ARPAT – accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/arpat/>.

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com**

2. – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 30 GIUGNO 2017**, la seguente documentazione:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A4;**
- B) DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui ai successivi punti **B.1 (OFFERTA TECNICA); B.2 (DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA).**
- C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (OFFERTA ECONOMICA)** di cui al successivo punto C).

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- assenza delle condizioni preclusive previste all'art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n.248 del 04/08/2006;
- **l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità;**
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” di ARPAT consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ARPAT;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14

dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al **paragrafo 1** del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - **“Forma di partecipazione / Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *“domanda di partecipazione”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”**, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
 1. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:
 - firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;

A.2 Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni, alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni, **alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione A – Idoneità** ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziate esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1 "DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziate** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziate esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del modello "DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI" avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale** nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e dovrà **inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico**:

- **la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D. Lgs. 50/2016

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. **produrre un proprio DGUE**;
2. rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.2, "SCHEMA AVVALIMENTO art. 110 comma 5"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali dell'operatore economico**, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la

dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3) la GARANZIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di euro **2.000,00, con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta** (e quindi fino ad almeno il 12 gennaio 2018) e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, costituita, a scelta dell'offerente, **sottoforma di cauzione o di fideiussione** a favore di **ARPAT- VIA N. PORPORA N. 22 – 50144 Firenze.**

A.3.1 - La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'**accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per la fornitura di n. 5 autoveicoli commerciali 4x4 compatti a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente 08.05.2012 - CIG: 707615215C**".

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.3.2 -La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura **“Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per la fornitura di n. 5 autoveicoli commerciali 4x4 compatti a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente 08.05.2012 - CIG: 707615215C”**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

A.3.2.1 La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione** per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.**

A.3.3 – L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate.

IL concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione in **raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.** il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.

L’operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale;

- **della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,**
- **la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,**

- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra deve essere inserita nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

A.4) L'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016 a **rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto **A.3.2** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.3.2**.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.3.1. (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

B.1) OFFERTA TECNICA, è costituita come segue:

A) MODULO DENOMINATO "offerta tecnica"(mediante utilizzo del form proposto), nel quale il concorrente dovrà **FIRMARE DIGITALMENTE** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto:

- indicare la tipologia degli autoveicoli, casa costruttrice e modello;
- indicare le (eventuali) seguenti caratteristiche qualitative suscettibili di attribuzione dei punteggi, qualora offerte dal concorrente:
 - tempo di consegna (inferiore a 90 gg. lavorativi indicati nel CSA)
 - termini di estensione della garanzia, migliorativi rispetto ai termini minimi previsti dal CSA;
 - equipaggiamenti aggiuntivi offerti tra quelli evidenziati nel modello;
 - numero di Province toscane coperte da almeno un Centro assistenza autorizzato (il numero minimo previsto dal capitolato è pari a due Province);
 - consumo di carburante, su ciclo combinato, espresso in l/100Km, dell'autoveicolo offerto;
 - emissioni dell'autoveicolo (CO2-NOX-NMHC-Particolato).

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA quali brochure, schede tecniche, etc.

La mancata allegazione della documentazione per la riscontrabilità dei requisiti minimi, comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancata allegazione della documentazione per la riscontrabilità dei requisiti migliorativi, comporterà la non attribuzione del punteggio previsto.

Tutta la documentazione di cui alle lettere A), B) DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, l'*offerta tecnica* potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

Non sarà ammessa alla gara la ditta concorrente che risulti offrire autoveicoli che non corrispondano alle specifiche tecniche minime previste nel capitolato.

B.1) la "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica"

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**"

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo offerto dal concorrente.

L'importo a base di gara è di Euro 100.000,00, oltre IVA (costi della sicurezza da DUVRI pari a zero euro). **Non saranno ammesse offerte superiori all'importo a base di appalto.**

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell'apposito spazio "**oneri della sicurezza afferenti l'impresa**", i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell'art.95 del Dlgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Tali oneri della sicurezza afferenti l'operatore economico concorrente non possono essere pari a "zero", tenuto conto che per l'esecuzione del presente appalto è richiesto l'impiego di manodopera. L'indicazione dei costi della sicurezza in zero euro sarà considerata equivalente alla mancata indicazione dei costi della sicurezza; pertanto in tale ipotesi si provvederà all'esclusione dalla gara, per mancanza di dichiarazione essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 **e imputati allo specifico all'appalto.**

Si precisa ulteriormente che per oneri della sicurezza afferenti all'impresa si intendono i costi sostenuti dall'Operatore Economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività d'impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione e elaborazione di eventuali DUVRI etc. e comunque diversi dagli "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" riferiti ai rischi da interferenza previsti da ARPAT nel DUVRI che in questa procedura sono pari a zero euro.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
 - **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
 - **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
 - **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
 - **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
-
- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE
 - Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
 - Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art.32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Il periodo di vincolatività dell'offerta è di 240 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

C1. - SCHEDA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà **compilare** la scheda di dettaglio dell'offerta economica (mediante utilizzo del form reperibile nella documentazione di gara) - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'*importo* da indicare nell'offerta economica di cui al punto C.2) – **da inserire** a sistema in aggiunta all'offerta economica, **firmata digitalmente** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- **il prezzo unitario** degli autoveicoli offerti devono essere indicati, in euro, al netto dell'IVA;
- **il prezzo totale dell'offerta**, determinata dal prodotto tra la quantità degli autoveicoli indicata e i prezzi unitari.

N.B:L'indicazione dei quantitativi di strumenti da acquisire è meramente presunta ed è indicata ai soli fini di della comparazione delle offerte al fine di individuare il prezzo complessivo più basso, a cui assegnare il punteggio economico previsto, in base al criterio di aggiudicazione.

Indipendentemente dal totale dell'offerta in gara, il valore massimo dell'accordo quadro è di euro 100.000,00, oltre IVA.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

3. - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria delle offerte sarà formata in applicazione del "metodo aggregativo compensatore" basato sulla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun criterio (Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Il punteggio complessivo viene calcolato sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione degli elementi aggiuntivi e/o migliorativi e il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta economica.

Con riferimento al criterio "Punteggio Tecnico" (massimo 70/100 punti) , le offerte saranno valutate

sulla base delle offerte tecniche secondo la seguente formula:

$$PT = PT1 + PT2 + PT3 + PT4 + PT5 + PT6$$

$$PTMAX = 15 + 15 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70$$

laddove deve intendersi:

PT1) PT1 il punteggio attribuito ai tempi di consegna:

- da 61 a 89 (compresi) giorni lavorativi: 5 punti
- da 46 a 60 (compresi) giorni lavorativi: 10 punti
- pari o inferiori a 45 giorni lavorativi: 15 punti

Massimo punteggio attribuibile: **15 punti**

PT2) PT2 il punteggio attribuito all'estensione della garanzia contrattuale espressa in termini di durata e/o chilometraggio aggiuntivo eventualmente offerti rispetto al minimo contrattuale obbligatorio di 2 anni e chilometraggio illimitato. Il punteggio sarà attribuito in ragione della seguente tabella:

Minimo contrattuale	Caratteristica migliorativa					
	3 anni	3 anni	4 anni	4 anni	5 anni	≥ 5 anni
2 anni	3 anni	3 anni	4 anni	4 anni	5 anni	≥ 5 anni
Illimitato	100.000 km	Illimitato	150.000 km	Illimitato	150.000 km	Illimitato
Punti PT2	2	5	7	10	12	15

Massimo punteggio attribuibile: **15 punti**

PT3) PT3 il punteggio attribuito agli equipaggiamenti aggiuntivi eventualmente offerti rispetto agli equipaggiamenti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico. Il fornitore che offrirà contenuti di prodotto aggiuntivi rispetto agli equipaggiamenti standard minimi obbligatori indicati nel CSA, verrà premiato sulla base della seguente tabella:

Equipaggiamenti aggiuntivi	Punti
Airbag Laterale	2
Airbag Testa o Window bag	2
Cruise Control	1
Controllo elettronico della discesa	4
Start&Stop	1

Massimo punteggio attribuibile: **10 punti**

PT4) PT4 il punteggio attribuito ai centri di assistenza autorizzati per gli interventi in

garanzia di cui al CSA. Il punteggio verrà attribuito applicando la formula:

$$PT\ 4 = 10 * \left(\frac{NLO - NLMIN}{NLMAX - NLMIN} \right)$$

dove:

- NLO = Numero di Province toscane coperte da almeno un Centro di Servizio;
- NLMIN = 2 (numero minimo di Province toscane ove il partecipante deve disporre di almeno un centro di assistenza);
- NLMAX = 10 (numero delle province Toscane).

Nell'ipotesi che il risultato della formula risultasse negativo verrà attribuito un punteggio PT4 pari a zero.

Massimo punteggio attribuibile: **10 punti**

Il punteggio così calcolato sarà troncato alla terza cifra decimale (es. PT: 3,2346 punteggio attribuito 3,234).

PT5) PT5 il punteggio attribuito al consumo di carburante (ciclo combinato dei veicoli offerti).

La modalità attraverso la quale sarà assegnato il punteggio tecnico è descritta di seguito:

$$PT5 = 10 \times [(Cmax - Cofferto) / (Cmax - Cmin)]$$

dove:

- PT5 è il punteggio tecnico totale attribuito al consumo di carburante (su ciclo combinato) dell'autoveicolo offerto;
- C max è la soglia massima del consumo (su ciclo combinato), pari a 6,0 l/100Km, in corrispondenza e al di sopra della quale verrà attribuito un punteggio pari a zero;
- C offerto è il consumo (su ciclo combinato), espresso in l/100Km, dell'autoveicolo offerto;
- C min è la soglia minima del consumo su ciclo combinato, pari a 4,6 l/100Km, in corrispondenza e al di sotto della quale verrà attribuito il massimo dei punti tecnici previsti.

Si consideri che:

- per C offerto > C max verranno attribuiti zero punti;
- per C min < C offerto < C max verrà applicata la formula sopra riportata;
- per C offerto ≤ C min verrà attribuito il punteggio massimo pari a 10 punti;

Il punteggio così calcolato sarà troncato alla terza cifra decimale (es. PT: 3,2346 punteggio attribuito 3,234).

PT6) PT6 il punteggio attribuito alle ridotte emissioni (CO₂, NO_x, NMHC e Particolato)

La modalità attraverso la quale sarà assegnato il punteggio tecnico è descritta di seguito:

$$PT6 = 10 \times [(Emax - Eofferto) / Emax]$$

dove:

- PT6 è il punteggio tecnico attribuito alle ridotte emissioni dell'autoveicolo offerto;
- E max è la soglia massima di emissioni, espressa in g/km per la CO₂ e mg/km per le altre tipologie di emissioni, definita come somma dei livelli massimi di emissioni prodotte, relativamente a ciascun elemento considerato; più precisamente,

$$E_{max} = (E_{CO_2} * \pi_{CO_2}) + (E_{NOx} * \pi_{NOx} + E_{NMHC} * \pi_{NMHC} + E_{Particolato} * \pi_{Particolato})$$

con

- E_{j,max} pari alla soglia massima di emissioni j, espressa in g/km per la CO₂ e mg/km per le altre tipologie di emissioni, in corrispondenza e al di sopra della quale verrà attribuito un punteggio parziale pari a zero. Tali soglie sono indicate nella tabella seguente:

$E_{CO_2,max}$ [g/Km]	$E_{NOx,max}$ [mg/Km]	$E_{NMHC,max}$ [mg/Km]	$E_{Particolato,max}$ [mg/Km]
175	80	-	4,5

- π_j è il peso attribuito alla j-esima tipologia di emissioni. Tali pesi sono riportati nella tabella seguente:

	CO ₂	NOx	NMHC	Particolato
π_j	0,50	0,21	0,08	0,21

- E_{offerto} è il livello di emissioni, espresso in g/km per la CO₂ e mg/km per le altre tipologie di emissioni, dell'autoveicolo offerto, definito come somma dei livelli di emissioni prodotte dall'autoveicolo offerto, relativamente a ciascun elemento considerato, più precisamente,

$$E_{offerto} = \sum_{j=1}^4 \pi_j E_{j,offerto} \quad , \quad j = CO_2, NOx, NMHC, Particolato$$

La valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico è effettuata con la seguente modalità (proporzionalità inversa):

- alla Ditta che ha offerto il miglior prezzo verranno attribuiti **30 punti**;
- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi applicando la seguente formula:

$$p = \frac{pM \times P_m}{P}$$

Dove:

p = punteggio da attribuire all'offerta considerata

P = prezzo dell'offerta considerata

pM = punteggio massimo attribuibile (30 punti)

Pm = prezzo dell'offerta più bassa

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale".

4. - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Determina la non abilitazione alla presentazione dell'offerta il fatto che:

I - il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei requisiti di **partecipazione**;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E.:
 - la quota percentuale di esecuzione (rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto) della mandataria non sia maggioritaria rispetto a quelle indicate per ogni singolo membro dell'operatore riunito;
 - anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
 - abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
 - abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;

II - la domanda di partecipazione

- manchi;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
- non sia firmata digitalmente;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti /G.E.I.E.;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E.:
- non contenga la specificazione delle parti della prestazione o delle prestazioni che saranno eseguite da ogni singolo membro facente parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE;

III – Il Documento di gara unico europeo

- manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che ai sensi del presente disciplinare risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la

verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i requisiti di partecipazione;

- evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o ai sensi della vigente normativa in materia;
- non sia sottoscritto con firma digitale;

IV – per raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, già costituiti l'atto costitutivo:

- manchi;
- non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

V – la Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al modello A.2.1):

- manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.2.1;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa consorziata;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa consorziata;

V – la Scheda ausiliaria art. 110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del presente Disciplinare) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.2 la :

- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello A.2.2;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- non risulti in possesso dei criteri di partecipazione richiesti, ovvero non vengano apportati in misura sufficiente rispetto alle prescrizioni ivi previste e richiesti all'operatore economico concorrente ai fini della partecipazione;
- manchi l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto,

VI – la garanzia di cui al punto A.3):

- manchi;
- sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi **A.3.1**, **A.3.2** o rilasciata da un soggetto diverso da quello previsto ai suddetti punti;
- sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto **A.3)**;
- ai sensi del periodo **A.3.2** del punto **A3)** sia rilasciata da **imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- ai sensi del periodo **A.3.2.1** del punto **A.3)** non rechi **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile,
 - l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione;
- ai sensi del periodo A.3.3 del punto **A.3)** sia stata costituita con l'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. 50/2016, senza indicazione dei presupposti ivi individuati che diano titolo alla riduzione operata;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari/GEIE
 - non contenga le specifiche prescrizioni indicate ai periodi **A.3.1, A.3.2 e A.3.3** del punto **A.3)**;

VII - l'impegno di cui al punto A.4:

- manchi;
- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile, oppure al GEIE;
- sia rilasciato da **imprese bancarie o assicurative** che **non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

VIII – l'offerta economica e/o il dettaglio economico di cui al punto C.1) siano stati inseriti all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";

5. - MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al paragrafo B.1, lett. A e B):

- **manchi il Modulo offerta tecnica e/o la documentazione tecnica;**
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C:

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non contenga l'indicazione del *prezzo offerto* e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016;
- sia in aumento rispetto all'importo a base di appalto di **euro 100.000,00**.

Determina inoltre l'esclusione dalla partecipazione a gara il fatto che la scheda di dettaglio economico di cui al punto C.1):

- manchi;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti
- non sia compilato in tutte le sue parti con l'indicazione di valori numerici anche nel caso in cui detto valore sia pari a zero;
- non sia compilato secondo le indicazioni contenute nel medesimo punto C.1) del presente disciplinare di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'*offerta economica* di cui al punto C:

- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE;
- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti l'*offerta economica* di cui al punto C non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

6. - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 2 del presente disciplinare.
- L'ARPAT si riserva la facoltà di **non dare luogo alla gara o di prorogarne la data** ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di **non procedere all'aggiudicazione** se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di **non dar luogo all'aggiudicazione** ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del Direttore Amministrativo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

7. - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 richiesti nel bando di gara, **nonché in riferimento requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia*).

I controlli sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico effettuato nella seduta di ammissione alla gara, nonché nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente risultato secondo nella graduatoria. Qualora l'aggiudicatario fosse già ricompreso fra gli offerenti sorteggiati non si procederà ad ulteriori sorteggi.

Nel caso in cui i concorrenti sorteggiati fossero micro, piccola o medio impresa (MPMI) definite ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 non si procederà ad effettuare i controlli, ad eccezione del concorrente aggiudicatario singolo o membro di operatore riunito o consorziata esecutrice (consorzi lett. b) o c) comma 2 art. 45 del D. Lgs. 50/2016).

ARPAT procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti di ordine generale.

Potranno essere richiesti agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ARPAT richiederà all'aggiudicatario che sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, di produrre l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e ss.mm.e ii. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- nel caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario, qualora tenuto ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110 comma 5 D.Lgs. 50/2016 .

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- **all'esclusione dei soggetti dalla procedura;**
- **a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario provvisorio, la proposta di aggiudicazione formulata e ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio;**
- **alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione,** nel caso in cui, in relazione al controllo puntuale, effettuato dalla medesima Amministrazione, sull'aggiudicatario provvisorio della gara e sul secondo in graduatoria, l'esito negativo riguardi entrambi tali soggetti;
- **relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria** prodotta ove ricorrano i presupposti dell'art. 86, comma 6, D. Lgs. 50/2016, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- **relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo,** alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- **versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e delle spese sostenute da ARPAT per la pubblicazione del bando di gara nella GURI** ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 ("Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016"),
- **costituire garanzia fideiussoria** di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, **il relativo atto costitutivo**, redatto nella forma mi-

nima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D. Lgs. 50/2016;

- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.
- **stipulare il contratto nel termine di 60 giorni** dalla data dell'efficacia dell'aggiudicazione;

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria **determina la decadenza dell'affidamento** e l'Amministrazione, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

GARANZIA DEFINITIVA (art. 103 D.Lgs. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta, sull'importo **di Euro 100.000,00, esclusa IVA**, superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;
- prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

8. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

8.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nel "DGUE" e nell'offerta tecnica di cui al punto B1 del presente disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

8.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

8.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009.

8.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

8.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è ARPAT.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Provveditorato.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana .

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di ARPAT assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

9. – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'amministrazione invia le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 3 e 5, del D. Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Il termine del procedimento ai sensi della L. 241/90 è stabilito in 240 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 **il responsabile unico del procedimento è il Dott. Gaetano Licitra, Coordinatore di Area Vasta Costa di ARPAT** (e.mail: g.licitra@arpat.toscana.it), mentre competente per questa fase del procedimento è **la Dott.ssa Daniela Masini, Responsabile del Settore Provveditorato** (e.mail: d.masini@arpat.toscana.it).

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al punto C.3, nonché quando tale dichiarazione manchi.

Firenze, 17 maggio 2017

Il Responsabile del Settore (D.ssa Daniela Masini)

(struttura stabile di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993